

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1409-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BERLANDA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRABUCCHI, VECCELLIO, BANFI, SCHIETROMA e SECCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1965

Comunicata alla Presidenza il 4 febbraio 1966

Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge dei senatori Trabucchi ed altri, formulato in quattro articoli, trova la sua giustificazione nella necessità di rimuovere una situazione obiettivamente difficile che la nazionalizzazione delle imprese elettriche minori sta determinando per i titolari di queste ed i loro familiari.

Si tratta in genere di persone che con il trasferimento all'Enel delle piccole imprese hanno perduto l'unica fonte di reddito e che non possono intraprendere una nuova attività in quanto l'applicazione ad esse della norma della legge istitutiva dell'Enel che stabilisce il pagamento dell'indennizzo in venti semestralità determina, data la modestia degli indennizzi ad esse spettanti, delle quote semestrali del tutto insufficienti per poter effettuare degli investimenti economicamente validi.

L'adozione di un provvedimento che elimini questa situazione si rende pertanto necessaria sia per soddisfare una esigenza di carattere sociale, sia per consentire nel modo più ampio il concretarsi di una aspirazione della legge istitutiva dell'Enel, chiaramente emersa nei lavori preparatori della legge e facilmente individuabile nelle stesse disposizioni in essa contenute, e cioè che gli indennizzi siano reinvestiti in nuove attività economiche.

Il disegno di legge in esame vuole appunto risolvere questo problema stabilendo per il pagamento dell'indennizzo alle imprese minori un trattamento idoneo a soddisfare le esigenze di cui sopra. Il disegno di legge propone infatti di accelerare il pagamento dell'indennizzo per le imprese trasferite all'Enel per le quali sia stato liquidato un indennizzo non superiore a 200 milioni di lire.

Per le imprese il cui indennizzo non supera i 40 milioni di lire, l'indennizzo stesso verrebbe corrisposto in un solo anno; per quelle con indennizzo compreso fra i 40 ed i 200 milioni di lire l'importo dovuto verrebbe corrisposto mediante versamento di due semestralità di 20 milioni di lire ciascuna e di successive semestralità di 10 milioni di lire ciascuna fino alla copertura di quanto spettante.

L'adozione di questo trattamento per le imprese minori, mentre da un lato avrebbe degli effetti nettamente positivi nei riguardi dei titolari di esse, dall'altro non comporterebbe delle difficoltà particolari per l'Enel dato il modesto peso che hanno gli indennizzi dovuti per dette imprese sul totale degli indennizzi dovuti dall'Ente.

Sempre al fine di sollecitare il pagamento dell'indennizzo, il disegno di legge propone inoltre che venga stabilita la possibilità che la stima per la valutazione delle imprese nazionalizzate venga effettuata fra l'Enel ed i titolari delle imprese stesse, quando si tratti di indennizzi molto modesti. Ovviamente con questa procedura si ridurrebbe notevolmente il tempo necessario per procedere alla determinazione del valore di stima e quindi permetterebbe di giungere rapidamente al pagamento dell'indennizzo.

Infine il disegno di legge propone l'adozione di una norma secondo la quale, in caso di contestazione sull'indennizzo, l'Enel procede ugualmente al pagamento limitandolo, peraltro, all'importo non contestato.

La portata di questa disposizione è di tutta evidenza: essa intende evitare che la eventuale contestazione, magari riferentesi ad una aliquota modesta dell'indennizzo, sospenda completamente il pagamento di quanto dovuto per il periodo di tempo, che può essere anche molto lungo, necessario a rimuovere la controversia; evitando ciò la norma assicura inoltre ai titolari la possibilità di far valere, se necessario, le proprie ragioni, senza l'assillo della completa sospensione dei pagamenti che le loro eventuali azioni sulla valutazione delle imprese trasferite altrimenti determinerebbero.

Poichè l'intero disegno di legge si propone di venire incontro alle necessità dei titolari delle piccole imprese nazionalizzate e comunque di adeguare alcune disposizioni della legge istitutiva dell'Enel alla luce delle esigenze manifestatesi con la sua pratica applicazione, si propone la sollecita approvazione del provvedimento in esame.

BERLANDA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per le imprese elettriche di cui è stato disposto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, e per le quali l'indennizzo spettante risulta non superiore a lire 40.000.000, il pagamento dell'importo dovuto in linea di capitale è effettuato in due semestralità uguali; per le imprese per le quali l'indennizzo spettante risulta compreso fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto in linea di capitale è effettuato mediante versamento di due semestralità di lire 20 milioni ciascuna e, per il rimanente, in semestralità di 10.000.000 ciascuna.

L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il pagamento dell'ultima semestralità intera di 10.000.000 verrà pagato insieme con questa ed in aggiunta alla stessa.

Art. 2.

Per le imprese per le quali siano state già corrisposte delle semestralità a norma del terzo comma dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo viene corrisposto applicando le norme di cui all'articolo precedente in relazione all'importo ancora dovuto.

Art. 3.

La stima prevista per la valutazione delle imprese trasferite all'Ente nazionale per la energia elettrica può essere effettuata fra l'Enel ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su un indennizzo non superiore a lire 50.000.000.

La stima effettuata d'accordo tra le parti, non diventa esecutiva se non è dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'Enel e i titolari delle imprese espropriate non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, lettera *d*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, articolo 3.

Art. 4.

In tutti i casi di contestazione relativa all'indennizzo dovuto per la espropriazione delle imprese trasferite all'Enel ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e della legge 27 giugno 1964, n. 452, l'Enel procede al pagamento dell'importo non contestato secondo le norme della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrate da quelle di cui agli articoli che precedono.

Le maggiori somme di cui l'Enel risulti debitore alla fine delle contestazioni saranno versate maggiorando le rate non ancora scadute o, se tutte le rate di pagamento siano già pagate, in unica rata, comprensiva di capitale ed interessi.